



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Cristina	ZUCCHERETTI	Presidente
Nicola	BONTEMPO	Consigliere, Relatore
Francesco	BELSANTI	Consigliere
Vincenzo	DEL REGNO	Consigliere
Paolo	BERTOZZI	Consigliere
Fabio	ALPINI	Referendario

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il r.d. 12 luglio 1934 n.1214 s.m.i., T.U. delle leggi sulla Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite il 16.06.2000, e s.m.i.;

VISTA la legge 14 gennaio 1994 n.20, recante Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213;

VISTO l'art.4 d.lgs. 6 settembre 2011 n.149, come modificato dall'art. 1-bis, d.l. 10 ottobre 2012 n.174 conv. con l. 7 dicembre 2012 n.213, e, successivamente, dall'art.11 d.l. 6 marzo 2014 n. 16, conv. con modificazioni dalla l. 2 maggio 2014 n. 68, prevede che: "1. Al fine di garantire il

coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere [secondo lo schema e con i contenuti indicati dallo stesso articolo, ai commi 4 e 5 : N.d.E.] una relazione di fine mandato. 2.La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 3.In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e' pubblicata sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. [...]";

VISTO il D.M. del 26 aprile 2013 (pubblicato per avviso in G.U., s.g., 29.5.2013 n.124), con il quale, ai sensi ed in conformità dei commi 4 e 5 dell'art.4 d.lgs. 149/2011 cit., previa intesa con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, sono stati approvati gli schemi tipo di relazione di fine mandato dei Presidenti delle Province (allegato A), dei Sindaci di comuni con popolazione pari o superiore a 5000 abitanti (allegato B) e dei Sindaci di comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti (allegato C);

VISTO il comma 6 dell'art.4 d.lgs. n.149/2011 cit., il quale prevede le sanzioni per la violazione degli obblighi di redazione e pubblicazione della relazione di fine mandato, all'uopo stabilendo che: "*In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato*

e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente.”;

VISTA la delibera 6 febbraio 2019 n.38/2019/INPR con cui questa Sezione regionale di controllo ha approvato il programma di attività per l’anno 2019, nell’ambito del quale, sub §.C.4, è prevista la redazione di “*Riconoscere la trasmissione delle relazioni di fine mandato, inoltrate ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, dai Sindaci dei Comuni e dai Presidenti delle Province, nei quali le elezioni amministrative si svolgeranno nel 2019;”*;

VISTA l’ordinanza presidenziale 13 marzo 2019 n.11 con cui la riconoscenza testé richiamata è stata assegnata al Cons. Nicola Bontempo;

VISTA la documentazione trasmessa dagli enti, in corrispondenza della fine del mandato amministrativo del Presidente nel 2019, e svolti gli opportuni accertamenti;

VISTA l’ordinanza presidenziale che ha deferito la questione all’esame collegiale della Sezione;

UDITO in camera di consiglio il relatore, Cons. Nicola Bontempo;

PREMESSO E CONSIDERATO

(A) che il già richiamato art.4 d.lgs. 6 settembre 2011 n.149, come modificato dall’art. 1-bis, d.l. 10 ottobre 2012 n.174 conv. con l. 7 dicembre 2012 n.213, e, successivamente, dall’art.11 d.l. 6 marzo 2014 n. 16, conv. con modificazioni dalla l. 2 maggio 2014 n. 68, prevede che: “*1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell’unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere [secondo lo schema e con i contenuti indicati dallo stesso articolo, ai commi 4 e 5 : N.d.E.] una relazione di fine mandato. 2. La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall’organo di revisione dell’ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione*

effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 3.In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato è pubblicata sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. [...]"

- (B)** che con deliberazione 30 aprile 2015 n.15/2015/QMIG cit. la Sezione delle Autonomie di questa Corte, in funzione nomofilattica ex art.6, comma 4, d.l. n.174/2012 s.m.i., ha, tra l'altro, precisato che “*la relazione di fine mandato costituisce atto proprio del Presidente della Provincia e del Sindaco, non demandabile al commissario straordinario nominato in seguito allo scioglimento dell'organo consiliare;*”;
- (C)** che la medesima deliberazione n.15/2016/QMIG ha, altresì, precisato che “*Nel nuovo quadro delineato dalla riforma dell'ordinamento delle Province dettata dalla legge n. 56/2014 permangono le esigenze di coordinamento della finanza pubblica, rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica e trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa dettate dall'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011 per la relazione di fine mandato, che costituisce atto proprio del Presidente della Provincia e, pertanto, va resa da questi al termine del mandato della durata di quattro anni previsto dall'art. 1, comma 59, della stessa legge n. 56/2014. Nel quadro dei principi di trasparenza, democraticità del bilancio ed accountability, non appare preclusa dalla vigente legislazione la facoltà del Presidente della Provincia di redigere la relazione anche alla scadenza del mandato biennale del Consiglio provinciale.*”;
- (D)** che con la citata deliberazione n.15/2015/QMIG la Sezione delle Autonomie di questa Corte ha espresso il principio di diritto che “*Secondo l'indirizzo già manifestato dalla giurisprudenza delle Sezioni regionali, deve, quindi, ritenersi che, in assenza di un'espressa attribuzione normativa, la disposizione prevista dal comma 6 dell'art.4 del d.lgs. n.149/2011 si collochi tra le disposizioni precettive connotate da finalità di tutela della finanza pubblica, che spetta all'ente locale portare ad attuazione. L'applicazione della sanzione pecuniaria è, quindi, di esclusiva spettanza dell'ente locale [al quale va formalmente comunicato l'accertamento della violazione*

da parte di questa Corte] ed, in particolare, deve essere attuata dagli uffici dell’Ente appositamente preposti alla liquidazione delle competenze.”; ed ha, altresì, precisato che la “asimmetria normativa” esistente, nell’art.4 d.lgs. n.149/2011, tra il comma 2 (la relazione deve essere sottoscritta non oltre il 60° giorno antecedente la scadenza del mandato) e il comma 6 (il dimezzamento dell’indennità di mandato alle tre successive mensilità, compreso quindi un periodo in cui il Sindaco non riveste più la carica) “conseguente alla modifica introdotta dal d.l. n.16/2014 [...] comporta, quindi, l’impossibilità di calcolare la riduzione dell’indennità di mandato sulla base delle tre “successive” mensilità e potrebbe, di fatto, tradursi in un’obbligata riduzione del regime sanzionatorio alle due mensilità successive.”;

(E) che la stessa deliberazione n.15/2015/QMIG con cui la Sezione delle Autonomie di questa Corte ha evidenziato la “... asimmetria normativa [che] si ravvisa tra i commi 1 e 2, che sanciscono l’obbligo di redazione della relazione di fine mandato sia a carico dei Comuni che delle Province, ed il comma 6, che limita l’applicazione del regime sanzionatorio soltanto al Sindaco, al responsabile del servizio finanziario del Comune ed al segretario generale, nulla prevedendo per il Presidente della Provincia, o per il responsabile del servizio finanziario, o per il segretario generale della Provincia, fattispecie che determina l’impossibilità di applicazione del regime sanzionatorio anche a questi soggetti non espressamente richiamati dal legislatore.”;

(F) che sempre la deliberazione n.15/2015/QMIG della Sezione Autonomie, in sede nomofilattica, ha sottolineato che “l’art. 4 del citato d.lgs. n. 149/2011 prevede che le relazioni di fine mandato devono pervenire alle Sezioni regionali, debitamente certificate dagli organi di revisione degli enti locali, nei tre giorni successivi alla certificazione [...] senza, peraltro, fornire specificazioni sull’attività di controllo che le Sezioni sono chiamate a svolgere [...] che è ...] inscrivibile nell’ambito delle molteplici funzioni di controllo assegnate alle Sezioni regionali e caratterizzate da finalità di tutela degli equilibri di bilancio e di coordinamento della finanza pubblica.”;

(G) che, con sentenza n. 28/2019/DELC, le Sezioni Riunite di questa Corte, in sede giurisdizionale in speciale composizione, hanno osservato che la surriferita “scelta ermeneutica [quella secondo cui l’applicazione della sanzione è di esclusiva spettanza dell’ente locale: n.d.e.] da un lato ha perimetrato il potere che la Sezione regionale di controllo può esercitare nella fase di verifica sull’iter di formazione della relazione di fine mandato, a un mero “accertamento oggettivo”, circoscritto allo scrutinio ab extrinseco del rispetto formale della rigida sequenza disegnata dal legislatore; dall’altro, espungendo la sanzione in esame dal sistema sanzionatorio di matrice contabile sopra accennato, e riconducendola al diverso ambito delle sanzioni

amministrative, irrogabili dall'ente locale ai sensi della legge n. 689 del 1981, attribuisce l'intera materia sanzionatoria alla cognizione del Giudice di pace, competente per territorio, ex art. 6 d.lgs. n. 150/2011, con esclusione della legittimazione del Procuratore regionale a intraprendere l'azione volta all'irrogazione della sanzione, oggi pienamente disponibile ex artt. 1 e 133, c.g.c.”;

(H) che con delibera 3 maggio 2016 n.15/2016/QMIG della Sezione delle Autonomie di questa Corte, secondo cui “*Ai fini della decorrenza dei termini prescritti dal legislatore per la redazione della relazione di fine mandato [...] esigenze di certezza ed omogeneità escludono la possibilità di far riferimento all'effettivo insediamento, all'esercizio effettivo dei poteri o alla cessazione della carica risolvendosi in un quaestio facti specifica per ogni singolo Ente. Al riguardo [...] secondo l'...] art. 1, comma 2, della legge 7.6.1991 n.182, come sostituito da ultimo, dall'art.8 della legge 30.4.1999 n.120 [...] il mandato decorre per ciascun Consiglio dalla data delle elezioni e dura in carica per un periodo di cinque anni come prescritto dall'art. 51 del TUEL. Dalla giurisprudenza delle Sezioni regionali di controllo emerge che il termine per la sottoscrizione della relazione è stato calcolato a ritroso rispetto alla data delle elezioni amministrative fissate con Decreto del Ministero degli interni [...]. Per effetto della riforma apportata dalla l. n. 56/2014, per l'elezione del Presidente della Provincia occorre far riferimento alla disciplina di cui all'art. 1, commi 60 e seguenti, che disciplinano le modalità di elezione, i requisiti di eleggibilità; la presentazione delle candidature ed il voto ponderato. Con circolare n. 32/2014, il Ministero dell'Interno ha, peraltro, precisato che l'organizzazione concreta delle consultazioni elettorali ed ogni onere finanziario correlato gravano sull'Ente territoriale interessato e che i comizi per le elezioni del Presidente della Provincia sono convocati con provvedimento del Presidente della Provincia stesso o del Commissario straordinario. Conformemente all'orientamento espresso dalle Sezioni riunite di questa Corte, deve ritenersi che il mandato del Sindaco o del Presidente della Provincia abbia inizio con la proclamazione tanto è vero che tali organi, appena proclamati eletti, hanno il potere di compiere atti ed assumere provvedimenti immediatamente senza attendere alcuna legittimazione successiva da parte del Consiglio. Trattasi, infatti, di organi monocratici che si insediano immediatamente per effetto della proclamazione dell'avvenuta elezione consacrata nell'apposito verbale dell'ufficio elettorale centrale (Sezioni riunite in sede giurisdizionale, in speciale composizione, sentenza n. 6/2015/EL). In tal senso depone anche la nota n. 1/2014 del 23/10/2014 del Ministro per gli affari regionali e le autonomie ove si chiarisce che l'insediamento del nuovo Presidente della Provincia avviene contestualmente alla sua proclamazione a cura dell'ufficio elettorale e spetta al Presidente eletto convocare e presiedere il Consiglio provinciale*

eletto e l'assemblea dei Sindaci”;

- (I) che i gli Enti di area vasta per i quali nel 2019 è scaduto il mandato amministrativo del Presidente (o del Sindaco metropolitano), ed in cui si sono perciò svolte le elezioni amministrative per la elezione dello stesso, sono n.2 e si individuano in: (a) Città metropolitana di Firenze; (b) Provincia di Pistoia;
- (J) in base a quanto precede, per la Città metropolitana - il cui Sindaco metropolitano non è eletto ma ai sensi dell'art.1, comma 19, l. 7 aprile 2014 n.56 “*é di diritto il sindaco del comune capoluogo*” ai sensi dell'art.1, comma 19, l. 7 aprile 2014 n.56) e il cui mandato perciò corrisponde di diritto e di fatto a quello del Sindaco del capoluogo - occorre fare riferimento alla scadenza del mandato del Sindaco del capoluogo;
- (K) pertanto - dal momento che: (1) come detto, l'art.4, comma 2, d.lgs. n.149/2011 cit. prevede che: “*La relazione di fine mandato [...] è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato.*”; (2) l'art.1, comma 2, l. 7 giugno 1991 n.182 s.m.i. stabilisce che “*Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni.*”; (3) l'art.51, comma 1, d.lgs. 18 agosto 2000 n.267 dispone che “*Il sindaco e il consiglio comunale [...] durano in carica per un periodo di cinque anni.*”; (4) l'art.1, comma 1, l. n.182/1991 cit. dispone che “*Le elezioni dei consigli comunali si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell'anno...*”; (5) secondo l'art.7 d.l. 6 luglio 2011 n.98 conv. con l. n.111/2011, “*[...] le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei Presidenti delle province e delle regioni, dei Consigli comunali, provinciali e regionali [...] 2. Qualora nel medesimo anno si svolgano le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia le consultazioni di cui al comma 1 si effettuano nella data stabilita per le elezioni del Parlamento europeo.*”; (6) il Consiglio dell'U.E., con decisione 22 maggio 2018 n.2018/767 ha stabilito che le elezioni dei membri del Parlamento europeo abbiano luogo nel periodo tra il 23 e il 26 maggio 2019; (7) con D.M. Interno 20 marzo 2019, in forza delle sopracitate disposizioni, è stata fissata nel giorno di domenica 26 maggio 2019 la data delle elezioni l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali (tra cui quelli di Firenze) da tenersi nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 giugno 2019 - la data cui fare riferimento per la Città metropolitana può individuarsi nella data delle elezioni amministrative per il Sindaco e il Consiglio comunale di Firenze fissata nel 26 maggio 2019, cosicché deve ritenersi che la Relazione di fine mandato del Sindaco metropolitano (come quella del Sindaco del capoluogo) dovesse essere sottoscritta

dallo stesso Sindaco metropolitano entro e non oltre il termine massimo del 27 marzo 2019;

(L) di contro, per le Province la data cui fare riferimento può, dunque, individuarsi nella data delle elezioni (la cui “*disciplina delle modalità di indizione, organizzazione e svolgimento* [...] è [...] in capo agli Enti territoriali interessati” e la cui “*organizzazione concreta delle consultazioni ed ogni onere finanziario correlato non possono che far capo all’Ente territoriale interessato.*”: così circolare 1 luglio 2014 n.32 del Ministro dell’Interno) del suo Presidente (da parte dei sindaci e dei consiglieri dei comuni della provincia, per la durata in carica quattro anni: v. art.1, commi 58-59, l. n.56/2014);

(M) tuttavia, nel caso di specie, il suddetto riferimento risulta inapplicabile, atteso che il mandato è cessato anticipatamente a seguito delle dimissioni addì 26 febbraio 2019 del Presidente della Provincia di Pistoia, a seguito del che il Vice Presidente, in qualità di Presidente f.f. ex art.42 comma 3 dello Statuto provinciale, con proprio decreto 27 febbraio 2019 n.51 ai sensi del comma 4 del citato art.42 (secondo cui “*L’elezione del Presidente della Provincia è indetta entro trenta giorni dalla data di cessazione della carica e si svolge entro novanta giorni dalla stessa data.*”) e dell’art.2, comma 1, del Decreto presidenziale 2 febbraio 2014 n.265 di Disciplina delle modalità di indizione, organizzazione e svolgimento del procedimenti elettorali per le elezioni di secondo grado del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale (“*Il procedimento elettorale viene avviato dal Presidente della Provincia con il decreto di indizione dei comizi elettorali per l’elezione del Presidente della Provincia e/o per l’elezione del Consiglio Provinciale di Pistoia almeno 40 giorni precedenti la data fissata per lo svolgimento delle elezioni.*”) ha convocato i comizi per l’elezione del Presidente per l’ 8 aprile 2019;

(N) nel caso di specie, poiché seguito delle modifiche introdotte dalla l. n.56/2014 è venuto meno l’automatismo previsto dall’art.53 d.lgs. n.267/2000 tra dimissioni del Presidente della Provincia e scioglimento del Consiglio (come, del resto, la necessaria contemporaneità della loro elezione: v. art. art.1, commi 59 e 68, l. n.56/2014) - e poiché costituisce mera facoltà (e non obbligo) per il Presidente della Provincia redigere la relazione di fine mandato anche alla scadenza del mandato biennale del Consiglio provinciale (v. C.Conti, Sez. Autonomie, n.15/2016/QMIG) - non può più trovare applicazione in via diretta la previsione del comma 3 dell’art.4 d.lgs. n.149/2011 cit. (“*In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco*

*alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.”), ma tale disposizione può, tuttavia, trovare applicazione in via analogica, ex art.12, comma 2, Preleggi (“Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe;...”), sussistendo la *eadem ratio decidendi*; di talché deve ritenersi che la Relazione di fine mandato del Presidente della Provincia di Pistoia dovesse essere sottoscritta dallo stesso Presidente (e certificata dall’Organo di revisione) entro venti giorni dalla convocazione dei comizi, e, dunque, entro il termine massimo del 19 marzo 2019;*

(O) orbene, dall’esame degli atti sono emerse le seguenti violazioni relative alle disposizioni di cui all’art.4 d.lgs. n.149/2011 cit. in tema di redazione e trasmissione della relazione di fine mandato:

- a. la Relazione trasmessa a questa Sezione regionale di controllo (il 12.3.2019) dalla *Provincia di Pistoia* è priva sia della firma del Presidente che della certificazione sottoscritta dall’Organo di revisione;
- b. la Relazione trasmessa a questa Sezione regionale di controllo dalla *Città metropolitana di Firenze* è stata certificata dall’Organo di revisione (il 18 marzo 2019, e dunque) prima che fosse sottoscritta dal Sindaco metropolitano (addì 22 marzo 2019), ed inoltre la stessa è stata trasmessa a questa Sezione (l’ 1.4.2019) tardivamente (cioè oltre il terzo giorno dalla certificazione dell’Organo di revisione, oltre che, comunque, di quella del Sindaco metropolitano);

Tutto ciò premesso, la Sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei conti,

D E L I B E R A

- (1)** di prendere atto delle violazioni descritte in premessa alle disposizioni di cui all’art.4 d.lgs. n.149/2011 cit. in tema di redazione e trasmissione della relazione di fine mandato;
- (2)** di mandare al Servizio di supporto di questa Sezione regionale di comunicare la presente deliberazione:
 - a. al Sindaco metropolitano di Firenze, al Presidente della Provincia di Pistoia, al Consiglio metropolitano di Firenze, al Consiglio provinciale di Pistoia, e al Segretario generale della Città metropolitana di Firenze e della Provincia di Pistoia;
 - b. ai Responsabili per la prevenzione della corruzione (art.1, comma 7, l. n.190/2012) della Città metropolitana di Firenze e della Provincia di Pistoia, quali Responsabili per la

trasparenza ex art.43 l. d.lgs. n.33/2013;

c. al Consiglio delle Autonomie locali della Toscana.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 16 gennaio 2020.

Il Relatore
f.to Nicola BONTEMPO

Il Presidente
f.to Cristina ZUCCHERETTI

Depositata in Segreteria il 16 gennaio 2020
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio FELLI